

Il cittadino tra Stato e professionista

Dallo Statuto del Contribuente all'etica del Tributarista



A Siena è intervenuto l'avvocato tributarista Maurizio Villani

di L.B.

“ Il cittadino tra Stato e professionista. Dallo Statuto del Contribuente all'etica del Tributarista”. E' il tema sul quale i Tributaristi Lapet si sono confrontati il 5 dicembre scorso presso la Camera di Commercio di Siena. Relatori d'eccezione l'avvocato tributarista Maurizio Villani e il presidente nazionale Roberto Falcone, con i quali abbiamo voluto, in questa sede, approfondire l'argomento.

Domanda: Cosa rappresenta oggi lo Statuto del Contribuente?
Villani: La Legge 27 luglio 2000, n.212, conosciuta come lo Statuto del Contribuente, ha rappresentato un importante passaggio nel

cammino intrapreso dall'Amministrazione finanziaria verso quel processo di cambiamento nel rapporto tra Stato-Cittadino, con l'intento di dare maggiore democraticità e trasparenza al prelievo fiscale. Fatte le debite proporzioni, lo si potrebbe definire una piccola Carta Costituzionale che, come tale, meriterebbe di essere rispettata e, soprattutto, applicata.

Domanda: Spesso però questo non accade (vedi da ultimo la Legge di Stabilità)

Falcone: In questi quattordici anni di vita dello Statuto, abbiamo sempre evidenziato le continue deroghe da parte del Governo e del Parlamento, anche nell'ultimo periodo, con le ripetute violazioni contenute sia in alcuni decreti legge sia nelle ultime manovre Finanziarie.

Domanda: lo Statuto quindi può essere considerata una legge di principi o di tutela?

Falcone: Non è certo una questione di facile risoluzione. Se da un lato sono stati compiuti degli sforzi da parte dell'Amministrazione finanziaria, dall'altro risulta ancora oggi la legge più disattesa.

L'avvocato tributarista Maurizio Villani

Domanda: Possibili soluzioni?

Falcone: Era l'anno 2007 quando in audizione al Senato presentammo le nostre proposte. In quel contesto rilevammo che la mancata attuazione si riversa negativamente sullo Stato, alimentando comportamenti di elusione e di evasione delle imposte, minando la fiducia alla base del rapporto col fisco.

Domanda: Come fare se, come abbiamo visto, la semplice enunciazione dei principi non è stata sufficiente a realizzare il rapporto auspicato?

Falcone: L'elevazione a rango superiore di legge costituzionale e un dialogo costante tra amministrazione e intermediari, basato su un rapporto di fiducia reciproca e improntato a principi di correttezza e trasparenza possono senz'altro essere una soluzione. Occorre altresì: rafforzare l'informazione nei confronti dei cittadini; coinvolgere le parti interessate nel processo decisionale; realizzare un sistema fiscale semplice; ripensare ai compiti dell'Agenzia delle Entrate; rafforzare i poteri affidati al Garante del contribuente. I cittadini, sentendosi parte del siste-



ma Paese, avranno e condivideranno il dovere sociale di contribuire alle spese per lo sviluppo e il mantenimento dello stesso, ottemperando a quello che è un vero e proprio obbligo sancito dalla Costituzione. Ne conseguirà una maggiore efficacia in termini di lotta all'evasione, attraverso un'adesione spontanea all'obbligazione tributaria.

Domanda: alla luce della giurisprudenza di Cassazione quale è oggi l'atteggiamento nei confronti dello Statuto?

Villani: 86 volte per quel che concerne la sezione sulla retroattività e quasi 500 sono le deroghe all'intera legge, sebbene la Corte di Cassazione, già nel 2002, a pochi anni, quindi, dall'entrata in vigore della predetta legge, sottolineava, con forza, la valenza dello Statuto quale norma di rango costituzionale. Da un esame delle più recenti e significative pronunce della Corte di Cassazione sui singoli principi statutari, quali l'efficacia temporale delle norme tributarie di cui all'art.3 dello Statuto; la conoscenza degli atti e semplificazione di cui all'art.6; la chiarezza e motivazione degli atti di cui all'art.7; la tutela dell'affidamento e della buona fede di cui all'art.10; l'interpello del contribuente di cui all'art.11; i diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali di cui all'art.12, emerge indubbiamente, come già detto, il ruolo determinante della Suprema Corte volto a conferire la giusta dignità alla legge n.212/2000, spesso sacrificata dalle emergenze e dalle



esigenze di reperimento di risorse finanziarie da parte del Legislatore.

Domanda: Alla luce di quanto esposto, come dovrebbero comportarsi i giudici tributari?

Villani: a mio avviso i giudici tributari, in caso di dubbi interpretativi delle varie leggi in ambito fiscale, devono risolvere i dubbi stessi nel senso più conforme alle norme dello Statuto, che è fonte autonoma di una posizione soggettiva che il Legislatore ha inteso riconoscere e tutelare in via diretta. Se non è possibile l'interpretazione adeguatrice, soltanto allora i giudici tributari, anche d'ufficio, possono rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per risolvere il contrasto tra le norme tributarie e quelle costituzionali, attuate con le disposizioni

Sopra: un momento del Convegno. In basso I relatori da sinistra: Andrea Mulinacci Presidente Lapet Siena, Roberto Falcone, Presidente Nazionale Lapet, Giovanna Restucci, Segretario Nazionale Lapet, Maurizio Villani, avvocato tributarista

dello Statuto. Mi auguro, quindi, che tutti gli operatori del settore si adoperino affinché la difesa dei diritti dei contribuenti sia costante e provenga, prima di tutto, dal Legislatore; così come auspico un'altrettanta costante attenzione (ed anche fermezza) da parte dei giudici tributari tutte quelle volte in cui sono chiamati a pronunciarsi sulla violazione di norme della legge n.212 del 2000.

Augurio questo condiviso dal presidente Falcone che, in tal senso ha aggiunto: "Continueremo a chiedere il giusto rispetto nei confronti dei contribuenti. A tal fine potrà essere utile l'attuazione del Codice europeo dei diritti del contribuente, un progetto lanciato dalla Commissione europea già nel 2012".